

(N. 2145)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro del tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1957

Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Con scambio di Note in data 26 novembre 1948 — approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174 — venne concluso un Accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano inteso a facilitare la entrata in Italia di merci assistenziali donate da Organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate tramite l'E.N.D.S.I. (Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia) ad altri Enti assistenziali per la distribuzione.

I noli oceanici per la spedizione in Italia di tali merci sono stati pagati fino al giugno 1956 dal suddetto Governo degli Stati Uniti.

Con nota verbale in data 2 dicembre 1955 la Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma nel comunicare l'intenzione del Suo Governo di non continuare, dopo il 30 giugno 1956, a provvedere al pagamento delle cennate spese di trasporto, chiedeva di conoscere se il Go-

verno italiano era disposto ad assumere a proprio carico la cennata spesa che, in relazione alla prevedibile quantità delle merci da ricevere (tonn. 150.000), veniva calcolata in 2.640.000 dollari, pari a lire 1.650 milioni.

Attesa la prospettata impossibilità da parte italiana di sostenere tale ingente spesa, la stessa Ambasciata con promemoria in data 22 maggio 1956 informava che gli Stati Uniti erano disposti a pagare dal 1° luglio 1956 il 50 per cento delle spese di trasporto delle merci assistenziali destinate all'Italia, purchè il Governo italiano provvedesse al pagamento del rimanente 50 per cento, soluzione di compromesso, questa, limitata all'anno finanziario 1956-57.

La predetta Ambasciata nel sottolineare che la proposta rappresentava il massimo sforzo che il Governo americano poteva fare nell'intento di evitare una notevole contrazione degli aiuti assistenziali, esprimeva la speranza che

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essa venisse accolta, tanto più che altri Paesi avevano già accettato di pagare interamente tali noli.

È evidente che la mancata accettazione della suddetta nuova proposta avrebbe determinato un quasi completo arresto del flusso delle cennate merci assistenziali USA e, quindi, una forte contrazione o la cessazione dei programmi attuati in Italia dai vari Enti e che, nel contempo, avrebbe anche provocato una sfavorevole impressione negli ambienti americani i quali non avrebbero mancato di rilevare che il valore delle merci da fornirsi gratuitamente si aggira intorno ai 20 miliardi di lire.

Pertanto, tenuto conto che i programmi di assistenza che i suddetti Enti svolgono su vastissima scala a favore delle classi meno abbienti, usufruendo delle merci loro donate da Organizzazioni volontarie statunitensi, vanno, in sostanza, ad alleggerire gli oneri che per

analoghi scopi sostengono il Ministero dello interno e l'Amministrazione per le Attività italiane ed internazionali (A.A.I.), oltre che alla evidente convenienza economica ed ai benefici che derivano al nostro Paese dall'afflusso di tale ingente quantità di prodotti, è stata comunicata alla Ambasciata U.S.A. l'intenzione di assumere a carico del Bilancio dello Stato il 50 per cento dei noli oceanici relativi alle merci assistenziali da fornirsi per l'esercizio finanziario 1956-57, entro il limite massimo di lire 825 milioni.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'accluso disegno di legge che autorizza la spesa di lire 825 milioni a carico del bilancio dello Stato per il titolo di cui in precedenza, somma, questa, che verrà utilizzata per il rimborso dei cennati oneri che, giusta gli Accordi a suo tempo intervenuti, sono stati anticipati dall'E.N.D.S.I.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata una spesa di lire 825 milioni per il rimborso all'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) dei noli oceanici pagati per il trasporto delle merci donate e inviate in Italia nell'esercizio finanziario 1956-57 da Organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ai sensi dello scambio di note intervenuto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 26 novembre 1948, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1949, n. 1174.

## Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà a carico del Fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.